

**N.RG 1513 / 2025**



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PESCARA**

**Unica  
SENTENZA**

Il Giudice di Pace di PESCARA, Dott. FABRIZIO STRACCIALINI, ha pubblicato la seguente sentenza nella causa civile R.G. n. 1513 / 2025

**vertente tra**

M.A. (CF ...) - Avv. A.C.

**-RICORRENTE-**

**contro**

ENTE SPA (CF ...) – Avv. D.F. e Avv. M.M.

COMUNE (CF ...) – Avv. A.M.

**-RESISTENTE-**

OGGETTO: opposizione ad ingiunzione di pagamento.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del 13/11/2025 le parti precisavano le conclusioni come da note e verbale che qui si abbiano per richiamate e trascritte.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.**

1. Con ricorso depositato in cancelleria il 20/3/2025, M.A. si opponeva all'ingiunzione di pagamento n. ... del 27.12.2024 emessa da ENTE s.p.a., in riferimento ai verbali di contestazione n. ... dell'11/03/2021, n. ... del 15/03/2021, n. ... del 15/03/2021, n. ... del 5/07/2021 e n. ... del 5/07/2021 redatti dalla Polizia Municipale di ...

Il ricorrente a sostegno dell'opposizione eccepiva: la nullità della notifica dei verbali presupposti; la carenza di presupposto giuridico per l'emissione della ingiunzione in quanto le violazioni al codice della strada sarebbero affette dai seguenti vizi: conflitto di norme vigenti e conseguente applicazione della disposizione di cui all'art. 201 comma 1-quater del c.d.s. in virtù del criterio di specialità; violazione art. 200 C.d.S. e 383 Reg. di esecuzione



ed attuazione; violazione dell'art. 6 bis del codice della strada per assenza sul luogo della presunta infrazione di cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi attestanti la presenza dei controlli elettronici della velocità; illegittimità del Decreto Prefettizio n. 67900 del 27/11/2020; manifesta lesione dell'art.43 c.d.s. e dell'art. 183 regolamento di attuazione del c.d.s. e di converso dei principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione.

Il giudice di pace con decreto del 20/3/2025 fissava l'udienza di comparizione per il giorno 16.6.2025 e rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Il decreto veniva comunicato alle parti nei termini di rito.

ENTE s.p.a. si costituiva ritualmente in giudizio il 27/5/2025 e depositava comparsa di risposta, copia dell'ingiunzione e della relata di notifica, oltre che dei verbali notificati, chiedendo il rigetto della domanda.

Il COMUNE si costituiva in giudizio in giudizio con memoria di costituzione depositata in cancelleria il 3/6/2025 ed insistendo per il rigetto dell'opposizione.

Instaurato il contraddittorio, l'istruttoria si compendia nelle produzioni documentali all'esito della quale, dopo la precisazione delle conclusioni e discussione, all'udienza cartolare del 13/11/2025 il giudice tratteneva la causa in decisione.

2. Con il primo motivo di opposizione il ricorrente ha eccepito la nullità della notifica dei verbali presupposti all'indirizzo PEC professionale [...@pec.it](mailto:...@pec.it), riconducibile all'impresa individuale A.T. di M.A. (p.iva n. ...), mentre il veicolo targato ... era di proprietà del Sig. M.A. (persona fisica) sin dal 05 ottobre 2020. Ad avviso del ricorrente i verbali di accertamento trasmessi all'indirizzo pec aziendale/professionale sono legittimamente notificati solo ove riguardino infrazioni del CdS commesse con il veicolo dell'azienda, non essendo possibile utilizzare tale domicilio digitale per le infrazioni commesse con vetture appartenenti a soggetti diversi dalla persona giuridica, come da Circolare del Garante per la Privacy del 17/11/2021.

3. L'eccezione non può essere condivisa.

Pare opportuno prendere le mosse dalla normativa primaria di riferimento laddove il Decreto Legislativo 7/3/2005 n.82 ("Codice dell'amministrazione digitale") all'art.6, comma 1 quater, ha introdotto la possibilità di notificare a mezzo pec anche le sanzioni amministrative: ***"I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 (tra cui la Pubblica Amministrazione), notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di***



***riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n.639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario.***

Va altresì richiamato il D.P.R. 11/2/2005 n.68 avente ad oggetto il “Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3” che all'art.1 definisce ***“utente di posta elettronica certificata, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi ente, associazione o organismo, nonche' eventuali unita' organizzative interne ove presenti, che sia mittente o destinatario di posta elettronica certificata”***.

Inoltre il Decreto Legge 21/6/2013 n.69 convertito in Legge 9/8/2013 n.98 ha stabilito all'art. 20, comma 5 quater (“Riprogrammazione degli interventi del Piano della sicurezza stradale”) che: ***“Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi”***

In esecuzione di quanto sopra è stato poi approvato il Decreto Interministeriale 18/12/2017 sulla “Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata” che specificamente all'art.3 (“Soggetti nei confronti dei quali è possibile la notificazione mediante PEC”) dispone:

***1. La notificazione dei verbali di contestazione, di cui all'art. 2 del presente decreto, si effettua nel rispetto dei termini previsti dal codice della strada nei confronti:***

***a) di colui che ha commesso la violazione, se è stato fermato ed identificato al momento dell'accertamento dell'illecito ed abbia fornito un valido indirizzo PEC, ovvero abbia un domicilio digitale ai sensi dell'art. 3 -bis del CAD e delle relative disposizioni attuative;***

***b) del proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione, ovvero di un altro soggetto obbligato in solido con l'autore della violazione ai sensi dell'art. 196 del codice della strada, quando abbia domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative, ovvero abbia, comunque, fornito un indirizzo***



**PEC all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito.**

**2. Qualora non sia stato comunicato al momento della contestazione, l'indirizzo PEC dell'autore della violazione, ovvero qualora la contestazione della violazione non sia stata effettuata al momento dell'accertamento dell'illecito, l'indirizzo PEC del proprietario del veicolo o di altro soggetto, di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, deve essere ricercato, dall'ufficio da cui dipende l'organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione di cui all'art. 2 del presente decreto, nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso.”**

L'esame delle norme richiamate, in primis quelle del Codice dell'amministrazione digitale, confermano la correttezza del procedimento di notificazione del verbale di contestazione da parte della Polizia Locale di Pescara. Le disposizioni esaminate permettono la notifica dei verbali a tutti i soggetti dotati (per obbligo di legge o per scelta) di un domicilio digitale, senza alcuna distinzione tra uso privato o uso professionale, ed impiegano la definizione di “utente di posta elettronica certificata” per tutti quei soggetti (persone fisiche, persone giuridiche, pubblica amministrazione e qualsiasi ente, associazione o organismo) che siano mittente o destinatario di posta elettronica certificata.

Lo stesso Decreto Interministeriale, da ultimo richiamato, definisce all'art.2 l'ambito di operatività (“**Il presente decreto si applica al procedimento di notificazione dei verbali di contestazione, redatti dagli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del codice della strada, a seguito dell'accertamento di violazioni del codice della strada.**”) e le norme applicabili (“**La notificazione mediante PEC avviene secondo le disposizioni del CAD e del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/2005, e successive modificazioni**”).

Ora, a fronte del quadro normativo descritto, le eccezioni sollevate dal ricorrente basate sulla Circolare del Ministero dell'Interno e sul parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali, pure ripreso dallo stesso Ministero dell'Interno, non appaiono tali da inficiare i verbali impugnato, emessi nel rispetto della normativa primaria dettagliatamente richiamata. Il Ministero dell'Interno infatti si è limitato con la successiva Circolare 17/11/2021 a diramare il parere del Garante (“**..In particolare detta Autorità ha escluso la possibilità di utilizzare gli indirizzi pec riferiti a studi professionali per notificare violazioni commesse con un veicolo intestato ad un professionista, poiché esse sono visibili anche al personale che collabora con l'intestatario della pec.**”...) , richiamando



parimenti le precedenti Circolari dello stesso Ministero del 20/2/2018 e 8/6/2018 con cui sono state disciplinate (e continuano ad essere valide) le modalità di notifica dei verbali di accertamento di violazioni del codice della strada.

Il parere del Garante, peraltro importante come si vedrà, ovviamente non può avere e non ha alcuna efficacia abrogativa delle norme primarie richiamate. Esso è certamente rilevante laddove richiama le Pubbliche Amministrazioni ad un uso massivo di taluni dati o ad un abuso degli stessi, così come quando evidenzia le criticità che in taluni casi possono scaturire dalla notifica di taluni verbali. Ma sul punto, si ritiene che le disposizioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali operino su un piano distinto rispetto a quello del legislatore in materia di disciplina della circolazione stradale, perché distinti sono i beni giuridici tutelati.

I provvedimenti del Garante tutelano principalmente il bene della riservatezza personale, la sfera privata dei soggetti, mentre il codice della strada tutela il bene parimenti primario della sicurezza della circolazione stradale e quindi della incolumità delle persone. Operando su due piani distinti è possibile così comprendere le giuste preoccupazioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali ma anche quelle del Ministero dell'Interno e del Ministero delle Infrastrutture in ordine alla sicurezza della circolazione stradale.

E' quindi naturale che il Garante tuteli la riservatezza di un professionista che riceve via pec un verbale, ma la distinzione tra uso privato o meno del veicolo al momento dell'accertamento della violazione non ha alcuna importanza per il codice della strada.

Peraltro, come chiarito, talune distinzioni dello stesso Garante per la Protezione dei Dati Personali, quelle appunto tra uso professionale o meno dell'indirizzo di posta elettronica, non hanno rilevanza per il Codice dell'amministrazione digitale che si riferisce sempre ad utenti e titolari di un domicilio digitale.

In ogni caso è opportuno ricordare che le Sezioni Unite hanno affermato il principio che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (SS.UU. Cass. Civ.28 settembre 2018 n. 23620).

Ad ogni buon conto occorre dare atto che la giurisprudenza di legittimità, da ultimo con la sentenza Cassaz. Civile n.1615 del 22/1/2025, ha ribadito che: *“In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la*



*notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (Cass., n. 12134/2024)”.*

La notifica dei verbali di contestazione di infrazioni al codice della strada è quindi valida ed efficace, ragion per cui l'opposizione agli stessi deve essere dichiarata inammissibile perché tardiva.

4. Parimenti inammissibili sono le ulteriori eccezioni sollevate dal ricorrente, con specifico riferimento al merito delle infrazioni contestate, poiché avrebbero dovuto essere mosse tempestivamente con rituale opposizione ai singoli verbali di contestazione e non avverso la citata ingiunzione di pagamento, essendo ormai divenuti definitivi i richiamati verbali all'esito della decadenza maturata ai danni del ricorrente.

In conclusione, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile con conferma dei provvedimenti impugnati.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza come per legge.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Pescara, definitivamente pronunciando sul ricorso/opposizione promosso da M.A. avverso l'ingiunzione di pagamento n. ... del 27.12.2024 emessa da ENTE s.p.a., relativa ai verbali di contestazione n. ... dell'11/03/2021, n. ... del 15/03/2021, n. ... del 15/03/2021, n. ... del 5/07/2021 e n. ... del 5/07/2021 redatti dalla Polizia Municipale di ..., così provvede:

- Dichiarare l'opposizione inammissibile;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore di ENTE s.p.a., che liquida in complessivi €457,00 per compenso professionale di avvocato, oltre al rimborso forfettario 15%, Cpa ed Iva se dovuti per legge.
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore del COMUNE che liquida in complessivi €457,00 per compenso professionale di avvocato, oltre al rimborso forfettario 15%, Cpa ed Iva se dovuti per legge.

Così deciso in PESCARA il 14-11-2025

*Il Giudice di Pace*

Dott. FABRIZIO STRACCIALINI

